

Normativa di riferimento

art. 404 e segg. cod. civ. Legge 9 gennaio 2004 n. 6

Natura e finalità

E' un istituto nuovo, introdotto dalla legge n. 6/2004, finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi.

In concreto, significa sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancandogli un "amministratore", con compiti più o meno estesi, senza in questo modo limitare la capacità di agire del soggetto beneficiario ed evitando, pertanto, ove possibile, di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione.

L'amministrazione di sostegno, dunque, rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.

L'interdizione e l'inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona.

Chi può fare la richiesta

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare da:

- Beneficiario (persona interessata anche se minore emancipato, interdetto o inabilitato)
- Coniuge o persona stabilmente convivente
- Familiari entro il 4° grado (nonni, genitori, figli, fratelli o sorelle, nipoti (figli di fratelli o sorelle) nipoti (figli dei figli))
- Affini entro il 2° grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
- Pubblico Ministero
- Tutore o Curatore
- Dal responsabile dei servizi sociali

Chi deve fare la richiesta

I Responsabili dei Servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, ove vengano a conoscenza di situazioni di disagio tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre ricorso al Giudice Tutelare (o, in alternativa, ad informare il Pubblico Ministero)

A chi indirizzare la richiesta e come si svolge la procedura

Il ricorso deve essere presentato su apposito modulo in uso presso il Tribunale di Siena, al Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare fissa l'udienza per sentire personalmente la persona interessata alla tutela, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di tutela, dei bisogni e delle richieste del beneficiario.

La Cancelleria del Giudice Tutelare comunica il decreto di fissazione dell'udienza, alla parte istante anche per le vie brevi. E' compito di colui che presenta il ricorso, invece, di provvedere a informare i parenti e notificare al beneficiario.

All'udienza il Giudice Tutelare esaminerà il beneficiario (che deve quindi, essere presente in udienza tranne i casi di comprovata in trasportabilità – in questo caso al ricorso deve essere allegato certificato medico di intrasportabilità) e i suoi congiunti come sopra specificati, nonché tutta la documentazione medica e patrimoniale allegata all'istanza. Il Giudice al contempo verificherà la disponibilità e idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.

Successivamente all'acquisizione del parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario. In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sarà sentito in un secondo momento.

Soggetti che possono essere nominati Amministratore di sostegno:

- il coniuge non legalmente separato o il convivente;
- i parenti entro il 4° grado;
- la persona designata nel testamento dal genitore superstite;
- il rappresentante legale dei soggetti di cui al Titolo II del Libro Primo del C.C. (e cioè fondazioni ed associazioni, anche non dotate di personalità giuridica, ad eccezione di quegli enti che hanno in cura o in carico la persona, per evitare un conflitto di interesse fra chi si prende cura e chi deve vigilare sulla cura);
- un volontario;
- un professionista.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

L'amministratore

L'Amministratore di sostegno non ha un generale potere di assistenza e rappresentanza, ma ha solo quei poteri che gli vengono conferiti dal Giudice Tutelare con il decreto.

Poteri dell'amministratore e limiti del beneficiario

Con il decreto, infatti, il Giudice Tutelare specifica gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore.

Il Giudice ha così la possibilità di emettere un provvedimento personalizzato, "su misura", che risponda il più possibile alle esigenze dell'amministrato, sia sotto il profilo patrimoniale che personale.

Atti straordinari per i quali occorre sempre una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare:

-acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;

-accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;

-fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;

-promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento che stabilisce altresì il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo,

-costituire pegni o ipoteche;

- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza la dovuta specifica autorizzazione possono essere annullati su istanza dell'amministrato e dei suoi eredi o aventi causa.

Doveri dell'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati, e depositarlo entro l'anno, dalla data del giuramento presso il Tribunale di Siena, Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.

L'Albo degli Amministratori di Sostegno del Tribunale di Siena

L'amministratore di sostegno non è una figura professionale di nuovo conio ma, accanto a tutore e curatore, va ad iscriversi nella volta delle persone che operano nella misure di protezione degli incapaci. L'art. 408 del codice civile prevede espressamente la facoltà di designare anche soggetti esterni al nucleo familiare, dove non vi siano parenti disponibili o dove l'atto di nomina di un terzo corrisponda all'interesse del soggetto protetto (v. Cass. Civ., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19596 in www.tribunale.varese.it). Ai fini della nomina, il giudice tutelare raccoglie la disponibilità di professionisti che intendano proporsi per l'incarico. Al momento presso il Tribunale di Siena è disponibile un elenco di professionisti, elaborato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Montepulciano. L' "elenco selezionato" di nominativi che hanno dato la disponibilità a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, è frutto di una verifica da parte degli Ordini professionali suddetti, i quali hanno provveduto ad accogliere le domande sulla base di una valutazione di taluni indici sintomatici di una idoneità al ruolo.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo **da € 27,00** per diritti forfettizzati di notifica.

Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene più idonea per tale incarico.

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

1. - copia integrale dell'atto di nascita del beneficiario;
2. - fotocopia del codice fiscale del beneficiario;
3. - certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso

4. -eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilita' (*intrasportabilità*) del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
5. si raccomanda,ove possibile,di allegare le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti;
6. -è opportuno indicare il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti;
7. -inventario informale del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
8. -documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti (parenti entro il 4°grado o affini entro il 2°)
9. -documenti di identità del richiedente e del beneficiario. Nel caso che il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente, occorre una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito;